



# Procedure di pianificazione del territorio e di approvazione dei piani per impianti a fune: svolgimento parallelo o consecutivo?

## Versione 1.2

Destinatari:

Data: 31.07.2023

Autorità di Confederazione, Cantoni e Comuni,  
ITF, fabbricanti di impianti a fune

Editori:

UFT, ARE, UFAM, FUS, IARM

N. registrazione/dossier: BAV-412.00-66/18

## Indice

1.	Obiettivi .....	2
2.	Descrizione della problematica .....	2
3.	Situazione iniziale .....	3
a.	Direttive del diritto materiale .....	3
b.	Procedure di pianificazione del territorio per progetti di impianti a fune .....	3
4.	Casi di specie e criteri per procedure a svolgimento parallelo, semi-parallelo o consecutivo .....	4
5.	Altri aspetti della pianificazione del territorio .....	8
a.	Dissodamenti in progetti di impianto a fune .....	8
b.	Espropriazioni .....	9
c.	Domanda preliminare o coinvolgimento tempestivo dell'UFT .....	9
d.	Impianti accessori (art. 10 LIFT) .....	10
6.	Sintesi per la pianificazione di progetti di impianto a fune .....	10
	Glossario .....	11
	Allegato .....	12



## 1. Obiettivi

Il presente documento si prefigge gli obiettivi riportati qui di seguito.

- Determinare le condizioni in termini di tempistiche e contenuti (**criteri**) per l'avvio della procedura d'approvazione dei piani (PAP) concernente un progetto di impianto a fune con concessione federale, che richieda altresì adeguamenti del piano direttore cantonale e/o di una pianificazione dell'utilizzazione ovvero adeguamenti di un piano d'utilizzazione già esistente. In questo modo è possibile ridurre al minimo il rischio di ritardi procedurali. Di seguito si presentano **casi di specie** con svolgimento parallelo, semi-parallelo<sup>1</sup> o consecutivo (v. cap. 4).
- Anticipare la realizzazione o l'adeguamento della **pianificazione dell'utilizzazione**<sup>2</sup> per un progetto di impianto a fune (v. cap. 5.b)<sup>3</sup>.
- Sensibilizzare autorità di Confederazione, Cantoni e Comuni come pure imprese e fabbricanti di impianti a fune in merito a **ulteriori aspetti della pianificazione del territorio** (ad es. in caso di dissodamenti e necessità di espropriazione per progetti di impianti a fune, domande preliminari o coinvolgimento precoce dell'Ufficio federale dei trasporti [UFT] nella pianificazione; v. cap. 5).

## 2. Descrizione della problematica

Tra le 64 PAP totali avviate dal 1° gennaio 2017 per impianti nuovi o sostitutivi di impianti a fune con concessione federale, si è ravvisato un bisogno di adeguamento delle basi di pianificazione del territorio per 38 progetti, ovvero il 58 per cento.

Per 22 di questi 38 progetti (quindi quasi il 60 %) ci sono state o ci sono **opposizioni e ricorsi nelle procedure di pianificazione del territorio parallele alla PAP**. Per tale motivo alcune **PAP** hanno dovuto essere **sospese** e sono rimaste o sono in parte **bloccate** da anni; di conseguenza, queste procedure non hanno potuto/possono essere concluse secondo le scadenze previste<sup>4</sup>. Spesso si sottovalutano i lavori di pianificazione e il tempo necessario per la realizzazione o l'adattamento della pianificazione dell'utilizzazione o si avvia troppo tardi la relativa procedura. Lo stesso vale per i piani direttori cantonali, con conseguenti considerevoli ritardi nella realizzazione del progetto di impianto a fune.

La possibilità di principio di **svolgere parallelamente procedure di pianificazione del territorio e PAP per i progetti di impianti a fune**<sup>5</sup> cela, a causa dei diversi livelli del rispettivo oggetto della procedura, **grandi rischi giuridici**. Si pongono, in particolare, difficili questioni di delimitazione (competenza, esame delle ripercussioni del progetto in un contesto globale, unità della materia, conformità giuridica) e il coordinamento della procedura diventa complicato. Inoltre, una procedura d'impugnazione contro il piano d'utilizzazione può generare, a determinate condizioni, una modifica sostanziale del progetto di impianto a fune e quindi una sua realizzazione molto tardiva. Infatti, a seguito di una decisione su ricorso, il progetto interessato nella PAP potrebbe dover essere nuovamente pubblicato o le autorità potrebbero

<sup>1</sup> In questo contesto «semi-parallelo» indica che la PAP per un progetto di impianto a fune può essere avviata al più presto quando sono adempiuti i criteri per le procedure di pianificazione del territorio descritti nel presente documento.

<sup>2</sup> La pianificazione dell'utilizzazione è costituita dal piano d'utilizzazione e dal regolamento edilizio.

<sup>3</sup> La conformità alla destinazione della zona del progetto di impianto a fune quale requisito per possibili espropriazioni.

<sup>4</sup> Cfr. articolo 15 dell'ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune (OIFT; RS 743.011): nove mesi per il trattamento di procedure ordinarie (lett. a); 18 mesi in caso di espropriazioni (lett. b).

<sup>5</sup> Nell'aiuto all'esecuzione «Umwelt und Raumplanung bei Seilbahnvorhaben» di UFAM e UFT del 2013 è riportata un'utile panoramica delle interconnessioni tra gli strumenti di pianificazione del territorio (ossia piano direttore cantonale, piano d'utilizzazione, approvazione dei piani, licenza edilizia per impianti accessori) e delle relative procedure (cfr. fig. 1, pag. 12).

dover condurre una nuova valutazione approfondita, in particolare in riferimento ad aspetti di tecnica degli impianti a fune. **Sono pertanto notevoli le ripercussioni sulle già limitate risorse di tutte le parti interessate**, ovvero per l'impresa di trasporto a fune (ITF), le autorità cantonali, i servizi federali coinvolti ed eventualmente anche per terzi. Non sono inoltre da escludere effetti sulla sicurezza a livello di pianificazione e di investimento e, infine, sull'effettiva realizzazione di un progetto di impianto a fune. Questa mobilitazione di risorse può comportare, oltre a costi aggiuntivi, il rinvio di altri progetti per i quali le basi di pianificazione del territorio sono già disponibili.

### 3. Situazione iniziale

#### a. Direttive del diritto materiale

La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio; un'approvazione dei piani è rilasciata in particolare quando nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di protezione della natura e del paesaggio o di protezione dell'ambiente<sup>6</sup> vi si oppone (art. 3 cpv. 3 e art. 9 cpv. 3 lett. b della legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune [LIFT; RS 743.1]). Di conseguenza, le **basi di pianificazione del territorio per progetti di impianti a fune** (ossia piano direttore cantonale e piano d'utilizzazione) devono essere passate in giudicato **al più tardi nel momento dell'approvazione dei piani del rispettivo progetto**.

In determinati casi la validità di un'approvazione del piano d'utilizzazione per gli impianti necessari (tra gli altri, ad es., gli impianti accessori) è subordinata alla condizione che passi in giudicato l'approvazione dei piani per il progetto di impianto a fune. In particolare per gli impianti realizzati tra il 1980 e il 2000 va verificata tempestivamente la conformità alla pianificazione dell'utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).

#### b. Procedure di pianificazione del territorio per progetti di impianti a fune

In questa parte presenteremo le tempistiche delle procedure di pianificazione del territorio per progetti di impianti a fune<sup>7</sup>, con le quali vengono create o adeguate le basi pianificatorie (da un lato il piano direttore cantonale, dall'altro la pianificazione dell'utilizzazione).

**Nota:** si raccomanda di prendere tempestivamente contatto con le autorità competenti per informarsi sulle tempistiche e sui contenuti della procedura. Tali informazioni fungono da base per elaborare la panoramica della pianificazione.


- **Piano direttore cantonale**

In vista dell'approvazione dei piani il relativo progetto di impianto a fune deve essere inserito nel piano direttore cantonale, nello stato di coordinamento «dato acquisito».

<sup>6</sup> Tali impianti sottostanno pertanto all'obbligo EIA (cfr. n. 60.1 dell'allegato dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, RS 814.011. Informazioni su questioni concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente sono consultabili nel manuale EIA dell'UFAM (2009) e nell'aiuto all'esecuzione «Umwelt und Raumplanung bei Seilbahnvorhaben» (2013).

<sup>7</sup> Per l'iter cronologico della PAP si rimanda all'allegato 6 della direttiva 1 dell'UFT (pag. 55): [Ufficio federale dei trasporti UFT Direttive \(admin.ch\)](#)


Generalmente l'adeguamento del piano direttore cantonale comporta le fasi riportate in tabella (**svolgimento standard**)<sup>8</sup>.



\* L'esame preliminare è volontario.

### • **Pianificazione dell'utilizzazione**

Generalmente sono le autorità comunali a elaborare e adottare la pianificazione dell'utilizzazione, che sarà poi approvata dal Cantone<sup>9</sup>. Un adeguamento è composto fondamentalmente dalle fasi riportate in tabella (**svolgimento standard con dati medi**), per quanto possano essere organizzate in maniera diversa in funzione del Cantone e del singolo caso.



## 4. **Casi di specie e criteri per procedure a svolgimento parallelo, semi-parallelo o consecutivo**

Successivamente, allo scopo di individuare una soluzione vengono definiti, sulla scorta di casi di specie, dei criteri volti a determinare il primo momento utile per avviare una PAP per un progetto di impianto a fune. Tali casi di specie chiariscono se la procedura di pianificazione del territorio e la PAP possono svolgersi in maniera parallela, semi-parallela o consecutiva. Nell'allegato è riportata una rispettiva rappresentazione grafica.

### **Caso «0»**

#### **Sostituzione di un impianto esistente**

La PAP per un progetto di impianto a fune può essere avviata direttamente se il progetto non necessita di un adeguamento né del piano direttore cantonale né della pianificazione

<sup>8</sup> Nota: i tempi delle singole fasi dipendono da numerosi fattori, ma fino all'approvazione da parte della Confederazione occorre considerare in ogni caso circa un anno e mezzo-due.

<sup>9</sup> Nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione l'autorità che emana i piani di utilizzazione, di norma il Comune, informa sul rispetto dei principi della pianificazione del territorio e della legislazione sulla protezione dell'ambiente (art. 47 cpv. 1 ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio; OPT, RS 700.1).

dell'utilizzazione. Ciononostante, alla domanda di approvazione dei piani vanno sempre allegati i documenti concernenti il rispetto della pianificazione del territorio (art. 11 cpv. 1 lett. d OIFT).

### Caso «1»

***Progetti di impianto a fune senza necessità di adeguamento del piano direttore, ma con necessità di pianificazione dell'utilizzazione (svolgimento semi-parallelo o parallelo delle procedure)***

Per **progetti** di impianti a fune senza potenziale di conflitto (ad es. non interessano una zona protetta, un comprensorio insediativo o nuovi collegamenti) o per progetti a prima vista con effetti minimi su territorio e ambiente<sup>10</sup>, le procedure da condurre possono svolgersi in maniera semi-parallela o parallela (cfr. caso «2») a condizione che il progetto non necessiti

➤ di un adeguamento del piano direttore

**né**

➤ di una nuova pianificazione dell'utilizzazione o di un adeguamento di quella esistente, ma

- il Cantone ha già presentato un esame preliminare con esito positivo per questa pianificazione dell'utilizzazione e, decorso il termine del deposito pubblico, non sono pervenute opposizioni contro la stessa **oppure**
- esiste una decisione dell'assemblea comunale e non vi sono opposizioni/ricorsi pendenti (la pianificazione dell'utilizzazione o la sua modifica non è però ancora stata approvata dal Cantone o non è ancora passata in giudicato).

**Nota per la PAP:** i rilevamenti di alcune basi per la PAP a volte sono possibili solo in determinate stagioni (ad es. mappatura della vegetazione come punto di partenza per il rapporto di impatto ambientale nella PAP) oppure richiedono un certo tempo, in particolare per determinare e mettere in sicurezza misure sostitutive; nella procedura vanno pertanto considerate tali tempistiche. È invece diverso se le prescrizioni cantonali prevedono che i rispettivi rilevamenti debbano già essere disponibili nelle procedure di pianificazione del territorio.

**Conseguenze:** di principio, se i succitati criteri sono adempiuti si raccomanda l'avvio della PAP per un progetto di impianto a fune ovvero l'inoltro della relativa domanda. In tal modo le rispettive procedure di pianificazione dell'utilizzazione e PAP possono essere svolte in maniera semi-parallela. Uno svolgimento anticipato o del tutto parallelo di tali procedure è possibile, ma la responsabilità resta delle rispettive ITF.

<sup>10</sup> Ad esempio se un impianto esistente viene sostituito con un corridoio di impianto a fune uguale o simile lungo il tracciato disponibile e le ubicazioni delle stazioni restano pressoché le stesse.

## Caso «2»

### ***Progetti di impianto a fune con necessità di adeguamento del piano direttore e di pianificazione dell'utilizzazione (svolgimento semi-parallelo delle procedure)***

Per **progetti di impianti a fune con pochi conflitti o con effetti su territorio e ambiente<sup>11</sup> a basso potenziale di conflitto**, le procedure da condurre possono svolgersi in maniera semi-parallela a condizione che il progetto necessiti

- di un adeguamento del piano direttore. Inoltre,
  - esiste già un esame preliminare con esito positivo della Confederazione (ARE) **oppure**
  - eventuali direttive o incarichi determinanti scaturiti dall'esame preliminare della Confederazione sono già confluiti nel progetto di impianto a fune e tale adeguamento del piano direttore è stato inoltrato alla Confederazione per esame e approvazione e quest'ultima pare prossima (a conclusione della prima consultazione CAT<sup>12</sup>, dalla quale non sono emerse divergenze),

**e**

- sono già stati effettuati i passi necessari nella procedura dei piani d'utilizzazione (cfr. in merito le spiegazioni sotto Caso «1»).

**Conseguenze:** la PAP per il progetto di impianto a fune deve essere avviata in ogni caso al più presto da quando è disponibile l'esame preliminare con esito positivo della Confederazione concernente l'adeguamento del piano direttore o dopo la prima consultazione CAT nella procedura di approvazione dell'adeguamento del piano direttore ed è stata dimostrata l'integrazione nei documenti dell'approvazione dei piani delle direttive o degli incarichi scaturiti dal suddetto esame preliminare. Inoltre devono già essere stati effettuati i passi descritti al Caso «1» concernenti la pianificazione dell'utilizzazione.

<sup>11</sup> Non si tratta né di un caso «1» né di un caso «3».

<sup>12</sup> La Conferenza della Confederazione sull'assetto del territorio (CAT) è la piattaforma di coordinamento e cooperazione per i compiti della Confederazione di rilevanza territoriale. Al suo interno sono rappresentate tutte le unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale (cfr. art. 4 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza del 7 settembre 2006 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale [OCCRT; RS 709.17]). Nel quadro dell'esame preliminare e della procedura di approvazione di un adeguamento del piano direttore la CAT è consultata due volte. Sull'asse temporale la prima CAT si situa nella fase cinque, dopo 15 mesi dall'inizio dei lavori per il piano direttore (cfr. la ripartizione temporale al cap. 3 «Piano direttore cantonale»).

### Caso «3»

#### **Progetti di impianti a fune con obbligo di svolgimento consecutivo delle procedure**

Se il progetto non rientra in uno dei casi «0», «1» o «2», conviene ricorrere allo svolgimento consecutivo delle procedure. Si raccomanda pertanto di procedere all'inoltro della domanda di approvazione dei piani e quindi all'avvio della PAP solo una volta disponibili i necessari piani direttori e dell'utilizzazione. Il caso «3» comprende **progetti complessi** che, in particolare,

- presentano la necessità di un adeguamento del piano direttore che non è ancora stato intrapreso, e
- presuppongono una pianificazione dell'utilizzazione o un suo adattamento ancora pendente e,
- considerati gli interessi coinvolti, possono presentare un notevole potenziale di conflitto (da un lato per via dei settori di diritto ambientale interessati, ad es. zone di protezione delle acque sotterranee, foreste, inventari federali secondo l'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio [LPN; RS 451]<sup>13</sup>, biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN<sup>14</sup>, habitat degni di protezione di cui all'articolo 18 capoverso 1<sup>bis</sup> LPN<sup>15</sup>, bandite federali di caccia secondo l'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici [LCP; RS 922.0], UNESCO<sup>16</sup>) o che si trovano in un insediamento e di conseguenza sottostanno al rischio di opposizioni o ricorsi di privati).

<sup>13</sup> Gli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN sono: l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP), l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e l'inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS).

<sup>14</sup> Ad esempio: torbiere alte/basse, zone palustri, zone golenali, prati e pascoli secchi, siti di riproduzione di anfibi, vegetazione ripuale.

<sup>15</sup> Per determinare se un habitat è degno di protezione ci si basa sul catalogo dei criteri secondo l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1). Si ritengono degni di protezione, tra gli altri, i seguenti tipi di habitat: sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici; torbiere alte e di transizione; rive, zone d'interramento e paludi; prati aridi e magri, pascoli; vegetazione e suoli golenali; boschi di gola, di pendio ripido, termofili; margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere; rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati; siepi e boschetti campestri (art. 14 cpv. 3 lett. a e all. 1 OPN). I biotopi sono inoltre considerati degni di protezione se costituiscono specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20 OPN (art. 14 cpv. 3 lett. b OPN) o se nella regione in questione è confermata la presenza di specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM (art. 14 cpv. 3 lett. d OPN).

<sup>16</sup> In un territorio UNESCO vi è, come negli altri settori citati (inventari federali, zone di protezione delle acque sotterranee ecc.), un importante potenziale di conflitto. Con il riconoscimento come patrimonio UNESCO la Svizzera si è impegnata a proteggere tali zone.

## Esempi di progetti con svolgimento consecutivo

- «Grandi progetti» con necessità di adeguamento a livello di pianificazione del territorio<sup>17</sup>.
- Se invece dell'inoltro di un progetto globale è prevista la presentazione scaglionata di progetti parziali, uno svolgimento consecutivo della procedura è motivato dal fatto che questi possono trovarsi a stadi diversi della pianificazione o avere effetti pregiudiziali nell'approvazione dei piani nonché per motivi di trasparenza della procedura<sup>18</sup>.
- Progetti con elevato potenziale di adeguamento sulla scorta di esami preliminari che possono generare un'improvvisa non conformità al piano direttore e/o al piano di zona.
- Collegamenti di nuove zone ai sensi dell'articolo 7 OIFT, che oltre alle procedure di pianificazione del territorio necessitano di chiarimenti più approfonditi in merito ai requisiti da rispettare di cui allo stesso articolo.
- Se vi è bisogno di adeguamenti del piano direttore o di quello d'utilizzazione e in queste procedure pianificatorie vi sono impugnazioni pendenti (opposizioni/ricorsi) che le rendono ad alto conflitto, si raccomanda uno svolgimento consecutivo delle procedure necessarie anche nei casi «1» e «2».

**Conseguenze:** nei casi sopra descritti lo svolgimento delle diverse procedure è consecutivo.

## 5. Altri aspetti della pianificazione del territorio

### a. Dissodamenti in progetti di impianto a fune

Un'interdipendenza formale e temporale (da non sottovalutare) tra la pianificazione dell'utilizzazione e la PAP è quella esistente nel caso in cui la costruzione di un impianto a fune richiede un dissodamento di superfici boschive: secondo l'articolo 12 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFO; RS 921.0) l'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento. La connessa delimitazione della rispettiva superficie nel piano d'utilizzazione è subordinata all'autorizzabilità<sup>19</sup> del progetto di impianto a fune<sup>20</sup>. Questo perché la possibilità di concedere il permesso di dissodamento deve necessariamente essere valutata nella PAP come procedura principale per progetti di impianti a fune (cfr. art. 9 LIFT) e con la ponderazione degli interessi da effettuare sulla base del progetto concreto (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a e art. 5 LFO). L'intero progetto di impianto a fune deve

<sup>17</sup> Con «grandi progetti» con necessità di adeguamento a livello di pianificazione del territorio sono da intendersi progetti per i quali contemporaneamente all'impianto a fune devono essere realizzati impianti accessori (indipendentemente dalla correlazione funzionale o dalla realizzazione di poco successiva di tali impianti). Vi rientrano, ad es., parcheggi, impianti d'innevamento (incl. bacini idrici, impianti di pompaggio), ampliamenti di piste, strutture di pernottamento e gastronomia nonché costruzioni e impianti per attività estive. Inoltre vanno considerati anche casi che implicano un importante bisogno di coordinamento e/o presentano più tematiche ambientali con potenziale di conflitto (ad es. a causa della situazione in un territorio IFP, su prati e pascoli secchi o in zone di protezione per la fauna selvatica). In proposito vedasi anche le note a piè di pagina 13–16.

<sup>18</sup> Si deve rinunciare a una progettazione parziale di un progetto di impianto a fune. Nella procedura del piano direttore, l'ARE lo annoterà opportunamente nel quadro del suo rapporto d'ispezione. A livello di PAP l'UFT controllerà che la domanda di approvazione dei piani per un progetto di impianto a fune sia inoltrata globalmente e non sotto forma di progetti parziali.

<sup>19</sup> Ovvero, con l'assegnazione prevista della superficie a una zona d'utilizzazione dal punto di vista giuridico non si estingue, automaticamente, la superficie boschiva.

<sup>20</sup> Si veda, in proposito, anche Ufficio federale dell'ambiente UFAM (ed., 2014): aiuto all'esecuzione «Dissodamenti e rimboschimenti compensativi». Condizioni per il cambiamento di destinazione dell'area boschiva e modalità di compensazione. Berna. Cap. 2.2.1, ultimo paragrafo. Consultabile sotto: [Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi \(admin.ch\)](#)

quindi soddisfare materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio (v. art. 5 cpv. 2 lett. b LFo). Nella PAP l'esame da parte dei servizi specializzati (UFAM, rispettivi servizi cantonali) può pertanto essere condotto solo una volta che è pronta la pianificazione dell'utilizzazione. Solo allora l'UFT potrà, in qualità di autorità direttiva nella PAP, esprimersi definitivamente in merito alla concessione del permesso di dissodamento. Con la crescita in giudicato dell'approvazione dei piani per il progetto di impianto a fune (e quindi del permesso di dissodamento) si scioglie la riserva riguardante il dissodamento nella pianificazione dell'utilizzazione. Per gli impianti accessori il rilascio del permesso è parallelo a quello della licenza edilizia cantonale o comunale.

## **b. Espropriazioni**

L'aggiornamento della pianificazione dell'utilizzazione per impianti a fune esistenti ha il seguente ulteriore effetto: se durante la durata dell'esercizio si estinguono i diritti di terzi necessari allo stesso (servitù di condotta, diritti di costruzione, diritti di attraversamento)<sup>21</sup>, questi vanno rinnovati affinché l'impianto possa essere mantenuto in servizio. È pertanto necessario scegliere oculatamente il momento di un simile rinnovo, chiarire quanto potrebbe durare nonché condurre ulteriori riflessioni tattiche sul modo di procedere, nell'obiettivo di evitare che interessi privati possano impedire la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto a fune interessato.

Nel quadro del rinnovo delle concessioni l'UFT verifica che i diritti di terzi siano garantiti almeno per la durata della concessione. Se un proprietario di un fondo non concede (più) un tale diritto, l'impianto a fune non può più essere utilizzato. Se l'impianto è conforme ai piani d'utilizzazione, il gestore dell'impianto dispone del diritto d'espropriazione (art. 7 cpv. 1 LIFT). A determinate condizioni lo stesso può richiedere la procedura d'espropriazione all'UFT (art. 7 cpv. 1 e 2 LIFT) e garantirsi quindi il diritto necessario (e di conseguenza la prosecuzione dell'esercizio e l'esistenza dell'impianto a fune). In caso contrario, l'impianto non potrà essere utilizzato fino all'aggiornamento dei piani d'utilizzazione. Qualora questi ultimi non venissero adeguati, l'impianto dovrà essere smantellato se il proprietario del fondo insiste sul suo smantellamento o se questo debba essere realizzato d'ufficio (cfr. art. 19 LIFT e art. 55 OIFT).

Per la costruzione di un impianto nuovo o sostitutivo le spiegazioni di cui sopra relative al diritto di espropriazione si applicano, per analogia, nel caso in cui non sia stato possibile garantire i diritti di terzi in maniera convenzionale: senza una pianificazione dell'utilizzazione conforme al diritto e passata in giudicato non è possibile avviare la procedura d'espropriazione. Considerato che quest'ultima deve svolgersi contemporaneamente alla PAP (procedura concentrata, cfr. art. 34 LEspr<sup>22</sup>), la PAP per il progetto di impianto a fune non potrà essere avviata (cfr. art. 28 e 30–32 LEspr) fino a che la pianificazione dell'utilizzazione vincolante per i proprietari fondiari non sarà passata in giudicato. L'espropriazione deve essere pubblicata con il relativo bando (v. art. 42 LEspr).

## **c. Domanda preliminare o coinvolgimento tempestivo dell'UFT**

L'adeguamento delle basi pianificatorie<sup>23</sup> presuppone generalmente uno studio preliminare o un progetto di massima, allo scopo di individuare la fattibilità del progetto di impianto a fune e di valutarne rischi (diritti di terzi, zona protetta, ecc.) e portata. Ciò comprende, oltre all'organizzazione puramente tecnica degli impianti e delle stazioni, accertamenti in merito a diritti di terzi, pericoli naturali e settori ambientali. Di regola sono quindi necessarie, già in una

<sup>21</sup> Nella maggior parte dei casi si tratta di contratti di servitù.

<sup>22</sup> Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711). L'approvazione dei piani costituirà il titolo di espropriazione sul quale la Commissione federale di stima fonderà la procedura di stima che dovrà essere avviata in un secondo momento.

<sup>23</sup> L'ufficio cantonale per la pianificazione del territorio è il principale servizio competente. L'ARE è coinvolto al più tardi in fase di esame preliminare di un adeguamento del piano direttore.

fase precoce, determinate prestazioni preliminari, considerato che gli incaricati della valutazione hanno bisogno di informazioni su tipo di impianto a fune, grandezza delle stazioni, eccetera.

Si raccomanda<sup>24</sup> pertanto di contattare l'UFT, in quanto autorità responsabile della procedura e dell'approvazione, previamente o al momento dei processi di pianificazione per poter individuare tempestivamente eventuali «no go» e ricevere indicazioni su un adeguamento del progetto. Ciò vale sia per l'ITF che per le autorità cantonali, regionali e comunali interessate, che devono altresì essere coinvolte per tempo nella pianificazione. Dal punto di vista della pianificazione del territorio è auspicabile contattare l'ARE.

Con un sopralluogo o un colloquio / incontro preliminari assieme ad altre autorità federali e ai competenti servizi cantonali è possibile acquisire in anticipo importanti informazioni sul progetto di impianto a fune.

#### **d. Impianti accessori (art. 10 LIFT)**

Il presente documento descrive solo progetti di impianto a fune approvati dalla Confederazione nel quadro della PAP. Gli impianti accessori (ad es. parcheggi, impianti d'inevamento) sono autorizzati sulla base del diritto cantonale, ad eccezione dei casi secondo l'articolo 3 capoverso 2<sup>bis</sup> LIFT, per i quali devono anche essere considerati gli iter procedurali qui descritti (conformità alla destinazione della zona).

Se non vi è eccezione, va tenuta in considerazione la necessità di coordinamento a livello di autorità (Confederazione-Cantone-Comune) secondo l'articolo 25a LPT tra la procedura per la licenza di costruzione per gli impianti accessori e la PAP per l'impianto a fune<sup>25</sup>.

## **6. Sintesi per la pianificazione di progetti di impianto a fune**

- In fase di preparazione di una domanda di approvazione dei piani per un progetto di impianto a fune o già in fase di allestimento del piano strategico per una zona da sviluppare, l'ITF deve verificare quanto prima se è necessario adeguare le basi pianificatorie, ovvero il piano direttore cantonale e/o la pianificazione dell'utilizzazione (piano d'utilizzazione e regolamento edilizio).
- Per impianti a fune esistenti realizzati tra il 1980 e il 2000 prima di sostituirli va verificato per tempo se sono conformi ai piani d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 LPT<sup>26</sup>.
- Una volta disponibili le basi pianificatorie (piano direttore e piano d'utilizzazione) per il progetto di impianto a fune è possibile avviare la relativa PAP (cfr. caso «0»).
- Se i criteri descritti ai casi «1» e «2» sono adempiuti, le rispettive procedure devono essere svolte in modo semi-parallelo / parallelo (caso «1») ovvero semi-parallelo (caso «2»).
- Per progetti di impianto a fune complessi, prima di avviare una PAP è necessario adeguare le basi di pianificazione del territorio. Le procedure vengono quindi condotte in modo consecutivo (cfr. caso «3»).
- Si raccomanda di allestire, in collaborazione con le competenti autorità pianificatorie e coinvolgendo l'UFT (parte PAP), una panoramica della pianificazione con le fasi e i

<sup>24</sup> Consultare in merito la relativa raccomandazione all'allegato 2 della direttiva 1 dell'UFT «Requisiti della documentazione da allegare alla domanda di "approvazione dei piani e concessione" per gli impianti a fune».

<sup>25</sup> Cfr. in merito pag. 25 segg. dell'aiuto all'esecuzione «Umwelt und Raumplanung bei Seilbahnvorhaben» di UFAM e UFT del 2013.

<sup>26</sup> Tenuto conto del promemoria pubblicato dall'ARE «Plan d'affectation pour les projets d'installations à câbles» (in fr. e ted.).

contenuti principali nonché un calendario, in particolare se il progetto globale oltre all'impianto a fune comprende impianti accessori.

## **Glossario**

**Ricorso:** impugnazione della decisione della prima autorità decisionale davanti a quella immediatamente superiore; nel contesto in oggetto rilevante per la procedura di pianificazione: ricorso contro i piani d'utilizzazione definiti dal Comune o le revisioni parziali di tali piani presso l'autorità di ricorso (Governo) con pieno potere di cognizione (= riesame completo). La relativa decisione può essere successivamente impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo cantonale. Il termine di ricorso è sempre di 30 giorni.

**Opposizione:** rimedio giuridico di prima istanza da indirizzare alle competenti autorità decisionali in materia entro il termine pubblicato (deposito pubblico). Rilevante nel contesto in oggetto: nella procedura di pianificazione le opposizioni devono essere indirizzate alle competenti autorità pianificatorie (generalmente i Comuni) durante il deposito pubblico dei piani, nella PAP devono essere indirizzate all'UFT durante il deposito pubblico della domanda di approvazione dei piani. Nota bene: la legittimazione (=diritto all'opposizione) del singolo non coincide (sempre) nelle due procedure. Al diritto di opposizione nella procedura per impianti a fune si applicano requisiti più elevati.

## Allegato

Di seguito sono rappresentati graficamente i casi precedentemente trattati riguardanti lo svolgimento delle procedure di pianificazione del territorio e della PAP per un progetto di impianto a fune. Tali casi sono di volta in volta descritti mediante criteri.


### I. Avvio diretto della procedura d'approvazione dei piani per un progetto di impianto a fune

**Caso «0»: sostituzione di un impianto esistente**




## II. Casi di specie con svolgimento semi-parallelo o parallelo delle procedure

**Caso «1»:** progetti di impianto a fune senza necessità di adeguamento del piano direttore, ma con necessità di pianificazione dell'utilizzazione (svolgimento semi-parallelo o parallelo delle procedure)



**Caso «2»: progetti di impianto a fune con necessità di adeguamento del piano direttore e di pianificazione dell'utilizzazione (svolgimento semi-parallelo delle procedure)**



### III. Caso di specie con obbligo di svolgimento consecutivo delle procedure

#### Caso «3»: progetti di impianti a fune con obbligo di svolgimento consecutivo delle procedure

